



Berna, 25.04.2018

Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (OACust)

Commento

Indice

A. Contesto	3
B. Commento ai singoli articoli	4
Sistematica	4
Abbreviazione	4
Titolo prima dell'art. 1	4
Capitolo 1: Oggetto e campo di applicazione temporale	4
Capitoli 2 e 3.....	5
Capitoli 4 e 5.....	6
Capitolo 4: Aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia	6
Capitolo 5: Aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.....	12
Capitolo 6: Disposizioni comuni per gli aiuti finanziari di cui ai capitoli 4 e 5.....	17
Capitolo 7: Disposizioni finali	18
Sezione 1: Abrogazione di un altro atto normativo	18
Sezione 2: Disposizioni transitorie	18
Sezione 3: Entrata in vigore e durata di validità.....	19

A. Contesto

La legge federale del 4 ottobre 2002¹ sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è in vigore dal 1° febbraio 2003. Prolungata per due volte, nel complesso fino al 31 gennaio 2019, costituisce un programma d'incentivazione (di seguito «programma d'incentivazione») che ha lo scopo di promuovere l'istituzione di nuovi posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Nel rapporto *Politique familiale. Etat des lieux et possibilités d'action de la Confédération* (disponibile anche in tedesco) del 20 maggio 2015², il Consiglio federale ha definito la strategia della Confederazione in materia di politica familiare. Sulla base di questo rapporto, ha deciso di concentrarsi su misure atte a promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro: i genitori che esercitano un'attività lucrativa devono spendere meno per la custodia dei figli da parte di terzi e l'offerta di custodia va maggiormente adeguata ai loro bisogni.

Nel messaggio del 29 giugno 2016³, il Consiglio federale ha chiesto una modifica della legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia che prevedeva l'introduzione di due nuovi aiuti finanziari, per un periodo di cinque anni, tesi a sostenere maggiormente tale custodia. Per queste nuove misure sono stati stanziati complessivamente 100 milioni di franchi.

Il 16 giugno 2017 il Parlamento ha deciso di modificare la summenzionata legge e di introdurre per il suo titolo l'abbreviazione LACust (di seguito «LACust»)⁴. Nella stessa occasione ha approvato entrambi i nuovi aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia proposti dal Consiglio federale:

- aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia, per ridurre i costi di custodia a carico dei genitori;
- aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Il Parlamento ha fissato la durata della legge a cinque anni e stanziato per l'attuazione dei nuovi strumenti di promozione un credito d'impegno di 96,8 milioni di franchi.

Le nuove disposizioni legali richiedono l'emanazione di disposizioni d'esecuzione in materia.

L'avamprogetto per la modifica della legge è stato posto in consultazione dal 18 settembre 2015 al 22 gennaio 2016. La relativa documentazione, il rapporto sui risultati della consultazione⁵ e tutti i pareri pervenuti⁶ sono disponibili su Internet. Tutti i Cantoni e le organizzazioni specializzate hanno avuto la possibilità di esprimersi sui nuovi aiuti finanziari e i loro pareri sono stati presi in considerazione nella modifica di legge approvata il 16 giugno 2017⁷. Le nuove disposizioni d'ordinanza si limitano a precisare quelle legali. La revisione totale dell'ordinanza non è pertanto di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale (art. 3 cpv. 1 lett. d della legge del 18 marzo 2005⁸ sulla consultazione [LCo]). Inoltre, queste nuove disposizioni non riguardano interessi sostanziali dei Cantoni, dato che non incidono direttamente sul diritto cantonale (art. 3 cpv. 1 lett. e LCo). Come annunciato nel messaggio, è stato però svolto un incontro con rappresentanti della

¹ RS 861

² www.ufas.admin.ch > Temi di politica sociale > Politica familiare > Informazioni di base.

³ FF 2016 5753

⁴ www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca > 16.055.

⁵ www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > 2015 > DFI.

⁶ www.ufas.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Procedure di consultazione > Procedure concluse > Consultazione sulla modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

⁷ Alle domande di aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta ai bisogni dei genitori che non sono presentate da un Cantone va allegato un parere dei Cantoni competenti.

⁸ RS 172.061

Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), di alcuni Cantoni, dell'Unione delle città svizzere, dell'Associazione dei Comuni Svizzeri e delle organizzazioni specializzate per la custodia di bambini complementare alla famiglia kibesuisse e pro enfance, al fine di scambiare informazioni specialistiche in merito all'avamprogetto delle disposizioni d'esecuzione, cui è seguita una consultazione scritta⁹. I risultati di queste consultazioni sono stati ripresi, nella misura del possibile, nelle disposizioni d'ordinanza.

Le modifiche della LACust e dell'OACust entreranno in vigore il 1°luglio 2018.

B. Commento ai singoli articoli

Sistematica

Le disposizioni legali concernenti i due nuovi aiuti finanziari tesi a sostenere maggiormente la custodia di bambini complementare alla famiglia sono state inserite nella legge vigente, il cui scopo è stato ampliato con la revisione parziale. Le disposizioni legali vigenti relative agli aiuti finanziari per l'istituzione di nuovi posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti a carattere innovativo restano invariate.

Le disposizioni d'esecuzione concernenti i nuovi aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia verranno inserite nell'ordinanza vigente, il che richiede una ristrutturazione sistematica di quest'ultima, con l'introduzione di capitoli aggiuntivi. I nuovi aiuti finanziari saranno oggetto dei nuovi capitoli 4 e 5. Gli aiuti finanziari previsti dall'attuale programma d'impulsione saranno riuniti nei capitoli 2 e 3, che seguono il capitolo introduttivo relativo all'oggetto dell'ordinanza. Il capitolo 6 contempla disposizioni comuni per i due nuovi aiuti finanziari e il capitolo 7 le disposizioni finali e transitorie. Gli allegati 1 e 2, concernenti il calcolo degli aiuti finanziari dell'attuale programma d'incentivazione, sono ripresi invariati.

Considerata la necessità di introdurre nell'ordinanza un numero consistente di nuovi articoli, si procede a una revisione totale della medesima. Nel contempo, sono abrogati articoli obsoleti, ormai irrilevanti. La numerazione degli articoli è modificata di conseguenza.

La durata di validità delle disposizioni d'ordinanza relative agli aiuti finanziari per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia (= programma d'incentivazione attuale) si basa su quella delle pertinenti disposizioni legali e scade pertanto il 31 gennaio 2019.

Le nuove disposizioni legali sugli aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia, e di conseguenza anche le relative disposizioni d'esecuzione, saranno valide per cinque anni dall'entrata in vigore, ovvero fino al 30 giugno 2023.

Abbreviazione

Per il titolo della legge è stata introdotta l'abbreviazione LACust. Per analogia, si introduce un'abbreviazione anche per il titolo dell'ordinanza (OACust).

Titolo prima dell'art. 1

Capitolo 1: Oggetto e campo di applicazione temporale

Art. 1 Oggetto

⁹ FF 2016 5753, in particolare pag. 5787.

Questo articolo definisce l'oggetto dell'OACust: essa disciplina gli aiuti finanziari previsti nell'attuale programma d'incentivazione per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia e i nuovi aiuti finanziari.

L'articolo menziona i diversi punti disciplinati nell'ordinanza, tra cui le condizioni per l'ottenimento degli aiuti finanziari, questioni procedurali e la valutazione degli effetti degli aiuti finanziari.

Art. 2 Campo di applicazione temporale

Questa disposizione ridefinisce il campo d'applicazione temporale dell'ordinanza. Le lettere a e b riguardano gli attuali aiuti finanziari per l'istituzione di nuovi posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti a carattere innovativo, mentre le lettere c e d i nuovi aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi e per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Lett. a–b

Il programma d'incentivazione per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia è stato prolungato per due volte e scadrà il 31 gennaio 2019. La revisione totale dell'ordinanza, che entrerà in vigore il 1° luglio 2018, non cambierà nulla al riguardo: affinché possano essere concessi aiuti finanziari, l'inizio dell'attività della struttura, l'aumento dell'offerta o l'avvio dell'esecuzione di un provvedimento dovranno avvenire al più tardi il 31 gennaio 2019.

Lett. c–d

In seguito alla revisione totale, l'ordinanza si applicherà anche agli aumenti dei sussidi effettuati al più tardi il 30 giugno 2023 (al riguardo cfr. anche il commento all'art. 24 cpv. 4) e a progetti il cui piano dettagliato inizierà a essere elaborato al più tardi il 30 giugno 2023 (cfr. anche il commento all'art. 31 cpv. 3).

Questa data è determinante nei due casi, in quanto corrisponde alla data di scadenza della validità della legge. Dovendo essere inoltrate prima dell'aumento dei sussidi o dell'inizio dell'elaborazione del piano dettagliato (cfr. art. 24 cpv. 4 e 31 cpv. 3), le domande vanno presentate al più tardi il 29 giugno 2023.

Capitoli 2 e 3

Gli attuali aiuti finanziari per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia saranno oggetto dei capitoli 2 e 3 (art. 3–20). Il capitolo 2 è strutturato in cinque sezioni, che disciplinano rispettivamente gli aventi diritto, gli aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna, quelli alle strutture di custodia parascolastiche, quelli alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne e la procedura. Il capitolo 3 riguarda gli aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo. A questi tre capitoli sono riferiti anche gli allegati 1 e 2, concernenti il calcolo degli aiuti finanziari.

Le disposizioni materiali dell'ordinanza del 9 dicembre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia rimangono invariate. Oltre ad alcuni adeguamenti puramente redazionali, le modifiche consistono in primo luogo in adeguamenti della numerazione e dei rimandi (negli art. 3 e 13 dell'avamprogetto). Inoltre, il termine «professione» viene sostituito con «attività lucrativa». Infine, per l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, competente per l'esecuzione della legge, viene introdotta l'abbreviazione «UFAS» nell'intero testo dell'ordinanza.

Art. 15 cpv. 3

Nella versione italiana si rettifica un errore di traduzione, sostituendo «in caso di ritardo di un mese» con «in caso di ritardo fino a un mese».

Capitoli 4 e 5

A differenza di quanto previsto nell'attuale programma d'incentivazione, i nuovi aiuti finanziari non sono tesi a promuovere l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Con essi la Confederazione intende invece ridurre i costi di custodia a carico dei genitori e contribuire ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia. A ciascuno di questi due nuovi aiuti finanziari è dedicato un capitolo a sé dell'ordinanza.

Perseguendo scopi diversi dall'attuale programma d'incentivazione, i nuovi aiuti finanziari non rappresentano dunque in alcun modo un suo prolungamento dopo il gennaio del 2019. Gli obiettivi generali dei nuovi e degli attuali aiuti finanziari hanno però un punto in comune: con essi la Confederazione intende promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione.

Capitolo 4: Aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia

Art. 21 Aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia

Questa disposizione precisa quali contributi finanziari aggiuntivi dei Cantoni e dei Comuni sono considerati un aumento dei sussidi e quale deve essere il loro obiettivo. Vi sono computati anche i contributi dei datori di lavoro prescritti per legge dai Cantoni e dai Comuni. A questo proposito si pongono diverse questioni di delimitazione, affrontate nella disposizione in esame.

Con l'aumento dei sussidi vanno ridotti i costi di custodia a carico dei genitori che esercitano un'attività lucrativa, sono alla ricerca di un impiego o svolgono una formazione (cfr. anche art. 1 cpv. 2 lett. b LACust). Questo può significare o che i sussidi saranno destinati a più genitori rispetto a oggi o che i genitori che già ne beneficiano ne riceveranno in misura maggiore.

La riduzione dei costi di custodia potrà avvenire tramite il versamento di contributi finanziari direttamente ai genitori (finanziamento ai beneficiari) o alle strutture per la custodia di bambini complementare alla famiglia, vale a dire strutture di custodia collettiva diurna, strutture di custodia parascolastiche e famiglie diurne (finanziamento alle strutture). Nel secondo caso potrà trattarsi anche della rinuncia all'addebito di spese, quali ad esempio le pigioni per immobili comunali. Grazie a queste risorse finanziarie, le strutture di custodia potranno abbassare le tariffe a carico dei genitori. Per contro, non potranno essere considerate le spese amministrative di Cantoni e Comuni nonché delle fondazioni o dei fondi da essi incaricati di calcolare e versare tali sussidi. Questo vale anche per i servizi offerti da Cantoni e Comuni alle strutture di custodia (p. es. la tenuta della contabilità) e per la partecipazione in seno a organi direttivi delle strutture. Se un Cantone o un Comune gestiscono essi stessi una struttura di custodia, è possibile computare solo la presa a carico di un eventuale deficit, ma non tutte le spese d'esercizio, dato che a queste corrispondono delle entrate.

Considerando che gli aiuti finanziari secondo l'articolo 3a LACust mirano in particolare a garantire la conciliabilità tra famiglia e lavoro, i Cantoni non possono richiedere aiuti finanziari per sussidi tesi a promuovere l'integrazione o il sostegno alla prima infanzia¹⁰. Di conseguenza, i sussidi per il cui aumento si possono chiedere aiuti finanziari vanno indicati separatamente rispetto ad eventuali altri.

Dal computo sono esplicitamente escluse anche tutte le forme di agevolazione fiscale.

¹⁰ Per «sostegno alla prima infanzia» s'intende in questo contesto il sostegno mirato ai processi di apprendimento dei bambini dalla nascita fino all'inizio della scuola dell'obbligo, mediante la promozione delle loro capacità motorie, linguistiche, emotive, sociali e cognitive. Una caratteristica distintiva del sostegno alla prima infanzia è il suo contributo determinante al miglioramento della parità nell'ottica delle opportunità educative dei bambini.

Art. 22 Plausibilità della garanzia a lungo termine del finanziamento

Il finanziamento deve essere garantito a lungo termine. Si vuole così evitare che la partecipazione finanziaria nei Cantoni venga nuovamente ridotta dopo la scadenza degli aiuti finanziari triennali della Confederazione. I Cantoni devono pertanto indicare, sulla base della propria pianificazione finanziaria e di quella dei Comuni interessati, come verrà finanziato l'aumento dei sussidi e come saranno sostituiti gli aiuti federali, che diminuiranno gradualmente fino a cessare completamente dopo tre anni. Tuttavia, dato che i preventivi sono allestiti ogni anno, non si può pretendere una prova del finanziamento a lungo termine. Per questo motivo basterà che nella domanda si mostri in modo plausibile che il finanziamento è garantito a lungo termine, ma comunque per almeno sei anni. Questo periodo corrisponde al doppio della durata degli aiuti finanziari.

Art. 23 Aumento dei sussidi computabile e calcolo degli aiuti finanziari

Cpv. 1

La base per il calcolo degli aiuti finanziari è costituita dall'aumento dei sussidi effettivamente realizzato nell'anno di contribuzione in questione. A tal fine la somma dei sussidi effettivamente versati nell'anno di contribuzione in questione è confrontata con la somma dei sussidi nell'anno civile precedente l'aumento dei sussidi. Se ad esempio in un Cantone viene effettuato un aumento dei sussidi dal 1° gennaio 2019, la somma dei sussidi versati nel 2019, 2020 e 2021 sarà confrontata con quella dei sussidi versati nel 2018. La differenza che ne risulterà costituirà l'importo dell'aumento dei sussidi, in base al quale saranno calcolati gli aiuti finanziari.

Cpv. 2

Con i nuovi aiuti finanziari si intendono ridurre i costi di custodia a carico dei genitori (art. 21), ragion per cui possono essere computati solo gli aumenti dei sussidi cantonali e comunali volti a tale scopo. Non sono quindi computati i sussidi destinati all'istituzione di nuovi posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia, dato che questi perseguono un altro scopo e non incidono direttamente sui costi a carico dei genitori.

Per quanto riguarda le prestazioni fornite dai datori di lavoro, possono essere computate solo quelle prescritte in leggi cantonali o comunali. I Cantoni di Vaud, Neuchâtel e Friburgo prevedono già oggi tali regolamentazioni. Nell'impostazione di questi contributi dei datori di lavoro prescritti per legge occorre lasciare ai Cantoni la maggiore libertà possibile, in modo da far decidere loro se l'obbligo di pagare contributi debba incombere a tutti o solo a determinati datori di lavoro (p. es. quelli più grandi) e se coinvolgere o meno i lavoratori indipendenti.

Per contro, non possono essere computate le prestazioni fornite su base volontaria dai datori di lavoro: rientrando esclusivamente nella competenza dei datori di lavoro, il Cantone non può garantire che esse siano fornite a lungo termine e inoltre esse vanno a beneficio solo della cerchia ristretta dei dipendenti dei datori di lavoro in questione. Per gli stessi motivi, non è possibile nemmeno computare eventuali contributi finanziari versati su base volontaria da altre persone giuridiche o fisiche al fine di ridurre i costi di custodia a carico dei genitori, come ad esempio i contributi di una fondazione alle spese d'esercizio di una struttura di custodia collettiva diurna aperta di notte o nel fine settimana.

Cpv. 3

La legge parte dal presupposto che l'aumento dei sussidi sia il più costante possibile, non solo nei tre anni di contribuzione ma anche in quelli successivi. Gli aiuti finanziari della Confederazione diminuiscono progressivamente, in modo da attenuare l'onere finanziario derivante da questo aumento. Per evitare una partecipazione eccessiva della Confederazione nel caso in cui nel secondo o terzo anno di contribuzione l'ammontare dell'aumento dei sussidi risulti inferiore a quello inizialmente previsto, per gli aiuti finanziari viene fissata una quota massima del 37 per cento. Questa percentuale corrisponde alla media delle percentuali previste nell'articolo 5 capoverso 3^{bis} LACust, ovvero 65 per cento il primo anno, 35 per cento

il secondo e 10 per cento il terzo¹¹. Se nei tre anni di contribuzione gli aiuti finanziari superano questo 37 per cento, viene richiesta la restituzione della differenza conformemente all'articolo 27.

Questa regolamentazione è illustrata nell'esempio seguente.

Un Cantone indica nella domanda un aumento dei sussidi sul suo territorio di 10 milioni di franchi all'anno, il che corrisponde a una somma di 30 milioni sui tre anni. L'UFAS riconosce il diritto agli aiuti finanziari e ne fissa il presumibile importo per i tre anni a 11 milioni di franchi (37 % di 30 mio.).

Aumento dei sussidi previsto				
	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Totale 3 anni
Aumento dei sussidi (in mio. fr.)	10	10	10	30
Partecipazione della Confederazione (in %)	65	35	10	Media sui tre anni: 37
Partecipazione della Confederazione (in mio. fr.)	6,5	3,5	1	11

Se nel Cantone in questione l'aumento dei sussidi effettivo ammonta a 10 milioni solo il primo anno, mentre nel secondo e nel terzo è pari soltanto a 7 milioni, l'importo complessivo dell'aumento dei sussidi effettivo è di soli 24 milioni di franchi. Su questi, vengono versati aiuti finanziari complessivi per 9,65 milioni di franchi. Poiché in questo esempio il Cantone riduce l'aumento dei sussidi proprio nei due anni in cui vengono versati aiuti finanziari decrescenti, l'importo complessivo di tali aiuti risulta più elevato rispetto a quello voluto dal legislatore: i 9,65 milioni versati corrispondono infatti al 40 per cento dell'aumento dei sussidi totale di 24 milioni.

Aumento dei sussidi effettivo				
	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Totale 3 anni
Aumento dei sussidi (in mio. fr.)	10	7	7	24
Partecipazione della Confederazione (in %)	65	35	10	Media sui tre anni: 40
Partecipazione della Confederazione senza quota massima (in mio. fr.)	6,5	2,45	0,7	9,65

Per evitare un onere eccessivo per la Confederazione in caso di aumento decrescente dei sussidi, il Cantone è tenuto a restituire gli aiuti finanziari eccedenti. Nel complesso, sull'aumento dei sussidi effettivo di 24 milioni di franchi possono essere versati aiuti finanziari pari al massimo al 37 per cento, ovvero 8,88 milioni di franchi. Il Cantone è dunque tenuto a rimborsare la differenza di 770 000 franchi.

Partecipazione della Confederazione senza quota massima	Partecipazione della Confederazione con quota massima	Importo da restituire
9,65 mio. fr. (= 40 % di 24 mio. fr.)	8,88 mio. fr. (= 37% di 24 mio. fr.)	770 000 fr.

Il conteggio degli aiuti finanziari viene effettuato sulla base dell'aumento dei sussidi effettivo. Tali aiuti ammontano in ogni caso al massimo al 37 per cento dell'importo complessivo dell'aumento dei sussidi nel corso dei tre anni di contribuzione. Se i Cantoni e i Comuni hanno aumentato i loro sussidi meno di quanto previsto nella domanda, gli aiuti finanziari saranno inferiori. In caso contrario, invece, possono inoltrare una richiesta di adeguamento in tal senso della loro domanda (cfr. esempi sopra). Se questa richiesta è approvata, riceveranno più aiuti

¹¹ Cfr. anche il pertinente messaggio, FF 2016 5753, in particolare pag. 5770.

finanziari di quanto stabilito inizialmente nella decisione definitiva (art. 25). Per esempio, a un Cantone che indichi nella sua domanda un aumento dei sussidi di 10 milioni di franchi all'anno verranno presumibilmente concessi aiuti finanziari per un totale di 11 milioni (6,5 mio. fr. per il primo anno, 3,5 per il secondo e 1 per il terzo; cfr. esempio sopra). Se poi, a differenza di quanto previsto inizialmente, aumenta i sussidi di 11 milioni nel secondo anno e di 12 nel terzo, il Cantone può, come spiegato in precedenza, inoltrare all'UFAS una richiesta di modifica della sua domanda iniziale. Se questa viene approvata, gli verranno concessi aiuti finanziari per un totale di 11,55 milioni di franchi (corrispondenti a una partecipazione federale del 35 % dell'importo complessivo dell'aumento dei sussidi sui tre anni; cfr. esempio sotto).

Aumento dei sussidi effettivo				
	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Totale 3 anni
Aumento dei sussidi (in mio. fr.)	10	11	12	33
Partecipazione della Confederazione (in %)	65	35	10	Media sui tre anni: 35
Partecipazione della Confederazione senza quota massima (in mio. fr.)	6,5	3,85	1,2	11,55

Art. 24 Domanda di aiuti finanziari e decisione preliminare sul diritto agli aiuti finanziari

Cpv. 1

Questa disposizione precisa che la domanda di aiuti finanziari deve essere presentata dal Cantone. I Comuni non possono presentare domande di aiuti finanziari secondo l'articolo 3a LACust, dato che di fatto solo il Cantone è in grado di garantire l'effettivo aumento della somma complessiva dei sussidi sul proprio territorio.

Cpv. 2 lett. a–b

Nella sua domanda di aiuti finanziari all'UFAS il Cantone deve fornire sia una descrizione del sistema di sussidi al momento della presentazione della domanda che una descrizione dell'aumento dei sussidi previsto sul suo territorio. Queste descrizioni devono comprendere tutti i sussidi a livello cantonale e comunale, compresi i contributi dei datori di lavoro eventualmente prescritti per legge. Devono inoltre illustrare le modalità per ridurre i costi di custodia a carico dei genitori, dato che nell'ambito della domanda possono essere considerati solo i sussidi conformi allo scopo della legge.

Il Cantone deve mostrare che sul suo territorio, considerando tutti i Comuni, vi sarà un aumento complessivo dei sussidi. Questi contributi finanziari supplementari possono essere forniti dal Cantone, dai Comuni e anche dai datori di lavoro, tramite contributi prescritti per legge, vale a dire che il Cantone non è necessariamente tenuto ad aumentare i propri sussidi o a iniziare a versarne. L'aumento dei sussidi deve essere effettuato a partire dal primo anno di contribuzione degli aiuti finanziari della Confederazione.

Cpv. 2 lett. c

Oltre alle descrizioni dei sistemi di sussidi attuale e futuro secondo le lettere a e b, il Cantone deve presentare all'UFAS anche un riepilogo degli importi reali dei sussidi cantonali e comunali, compresi eventuali contributi dei datori di lavoro prescritti per legge.

Cpv. 2 lett. d

Conformemente all'articolo 22, il Cantone deve mostrare che il finanziamento nel Cantone e nei Comuni, compresi i contributi dei datori di lavoro prescritti per legge, sembra garantito a lungo termine. Per questo motivo deve allegare alla domanda una documentazione che indichi come andranno finanziati i sussidi almeno nei sei anni successivi all'aumento. Deve inoltre spiegare quali decisioni di finanziamento sono necessarie a livello cantonale e comunale, quali sono già state emanate e quanto tempo si dovrà aspettare per quelle ancora in sospeso.

Cpv. 3

Poiché al momento della presentazione della domanda il Cantone non dispone ancora dei conti annuali approvati per l'anno civile precedente l'aumento dei sussidi e nemmeno dei preventivi e dei piani finanziari approvati per il periodo successivo all'aumento, nell'ambito della presentazione della domanda sono sufficienti i progetti di questi documenti. Per ridurre al minimo l'onere amministrativo, il Cantone non è tenuto a inoltrare tutti i documenti del Cantone e dei Comuni, ma può limitarsi a fornire un riepilogo di questi importi, allestito sulla base dei progetti dei documenti. La panoramica generale di tutti i sussidi nel Cantone permette di garantire che vi sia un aumento effettivo della somma dei sussidi tale da sgravare finanziariamente i genitori e che non si tratti ad esempio di un semplice trasferimento di sussidi esistenti tra Cantone e Comuni.

Cpv. 4

Con gli aiuti finanziari la Confederazione intende incentivare i Cantoni e i Comuni a partecipare maggiormente ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia. È dunque esclusa la possibilità di un cofinanziamento dei sussidi esistenti, ragion per cui la domanda di aiuti finanziari va presentata all'UFAS *imperativamente* prima dell'aumento dei sussidi. Praticamente, questo significa che deve essere inoltrata al più tardi un giorno prima dell'aumento; fa fede il timbro postale. Come nel caso degli attuali aiuti finanziari secondo i capitoli 2 e 3, il termine per la presentazione della domanda è un termine di perenzione, per il quale non è possibile alcuna proroga, a differenza dei termini per l'inoltro della documentazione di cui all'articolo 35. L'aumento dei sussidi inizia con l'entrata in vigore delle pertinenti basi legali o nel momento in cui le pertinenti decisioni di finanziamento diventano effettive.

La domanda non può però essere presentata troppo presto: l'UFAS deve poter fondare la sua decisione su dati e documenti con una base fattuale, cosicché i documenti con semplici previsioni non bastano, dato che non consentono un esame approfondito e serio della domanda. Tuttavia, considerato che gli aiuti finanziari sono di regola ingenti, il Cantone e i Comuni dovrebbero sapere il prima possibile se potranno contare o meno su un sostegno della Confederazione. Per questo motivo possono presentare la domanda già nove mesi prima dell'inizio dell'aumento dei sussidi. Questo non vale invece per gli aiuti finanziari già previsti secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LACust e per i nuovi aiuti finanziari secondo l'articolo 3b LACust, la cui domanda può essere presentata al più presto quattro mesi prima dell'inizio.

Cpv. 5

Affinché il Cantone e i Comuni possano sapere il più rapidamente possibile se potranno contare sugli aiuti finanziari della Confederazione, la decisione sulla domanda va presa in tempi utili. Dato che al momento della sua presentazione alcuni documenti sono disponibili solo in forma provvisoria, questa base non è sufficiente per una decisione definitiva. Per questo motivo, in un primo tempo si prende una decisione preliminare sul diritto agli aiuti finanziari in base ai documenti presentati unitamente alla domanda. L'esperienza maturata con l'attuale programma d'incentivazione mostra che l'esame di una domanda è oneroso e richiede tempo. Ciononostante, la decisione preliminare sul diritto agli aiuti finanziari va presa di regola entro quattro mesi dalla ricezione dell'incarto completo della domanda. In una lettera di accompagnamento alla decisione va inoltre menzionato il presumibile importo degli aiuti finanziari. La decisione preliminare è impugnabile. Un eventuale ricorso può essere interposto presso il Tribunale amministrativo federale (art. 31 della legge del 17 giugno 2005¹² sul Tribunale amministrativo federale [LTAF]).

Art. 25 Decisione sul diritto agli aiuti finanziari e sull'importo massimo

¹² RS 173.32

Tenendo conto del processo di preventivazione, al momento della presentazione della domanda il Cantone può inoltrare solo un riepilogo fondato su documenti provvisori. Per la decisione definitiva sul diritto agli aiuti finanziari e sull'importo massimo, occorre però un riepilogo basato sui documenti definitivi, vale a dire che i competenti organi devono aver approvato i conti annuali dell'anno civile precedente l'inizio dell'aumento dei sussidi nonché il preventivo e i piani finanziari per gli anni successivi.

Dopo la presentazione della domanda, il Cantone deve pertanto inoltrare il più presto possibile un riepilogo degli importi definitivi dei sussidi precedenti l'aumento e di quelli previsti dopo l'aumento.

Per ridurre al minimo l'onere amministrativo, il Cantone non è tenuto a inoltrare tutti i documenti del Cantone e dei Comuni, ma basta un riepilogo degli importi in questione, allestito sulla base dei documenti approvati. La decisione sul diritto agli aiuti finanziari e sul loro importo massimo possibile sulla base dei documenti definitivi (importo massimo) è impugnabile. L'importo definitivo degli aiuti finanziari sarà fissato solo una volta che saranno disponibili i conti riveduti (cfr. art. 26). Un eventuale ricorso può essere interposto presso il Tribunale amministrativo federale (art. 31 LTAF).

Art. 26 Versamento degli aiuti finanziari

Cpv. 1

Gli aiuti finanziari sono versati annualmente dopo la scadenza dell'anno di contribuzione. È possibile richiedere un anticipo (cfr. art. 36).

Cpv. 2

Poiché di regola occorrono diversi mesi prima che il Cantone e i Comuni abbiano approvato i conti annuali, il Cantone ha sei mesi di tempo, dopo la scadenza di un anno di contribuzione, per inoltrare i documenti necessari per il calcolo degli aiuti finanziari. Questo non vale invece per gli aiuti finanziari già previsti secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a e per i nuovi aiuti finanziari secondo l'articolo 3b LACust, per i quali è sufficiente un termine di tre mesi.

Cpv. 2 lett. a

Per il calcolo dell'aumento dei sussidi effettuato nell'anno di contribuzione si confronta la somma dei sussidi effettivamente versati nell'anno di contribuzione con quella dei sussidi versati nell'anno civile precedente l'aumento. È per questo motivo che l'importo può essere calcolato solo dopo la scadenza di un anno di contribuzione.

Dopo di essa, il Cantone deve presentare un riepilogo di tutti i sussidi effettivamente versati dal Cantone e dai Comuni nell'anno di contribuzione; vengono considerati anche gli eventuali contributi dei datori di lavoro prescritti per legge.

Cpv. 2 lett. b

In un breve rapporto, il Cantone deve indicare in che misura l'aumento dei sussidi ha permesso di ridurre effettivamente i costi di custodia a carico dei genitori che esercitano un'attività lucrativa, sono in cerca di un impiego o svolgono una formazione (cfr. anche il commento all'art. 21). Se questo aumento è servito a fini di integrazione, sostegno alla prima infanzia o reintegrazione professionale e non per la riduzione dei costi di custodia, non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.

Nel rapporto vanno inoltre illustrate eventuali modifiche previste al sistema o all'importo dei sussidi per gli anni successivi.

Cpv. 3

Il riepilogo degli importi deve basarsi sui conti annuali approvati del Cantone e dei Comuni.

Se l'anno di contribuzione non corrisponde al periodo del conto annuale e di conseguenza il conto annuale approvato non copre interamente il primo, per la parte dell'anno di contribuzione

non ancora approvata si può eccezionalmente allestire un riepilogo degli importi dei sussidi sulla base di bilanci provvisori (eventualmente bilanci intermedi).

Cpv. 4

L'UFAS calcola l'importo degli aiuti finanziari sulla base dei documenti di cui al capoverso 2. Questo importo può divergere da quello massimo fissato nella decisione secondo l'articolo 25. La decisione è impugnabile. Un eventuale ricorso può essere interposto presso il Tribunale amministrativo federale (art. 31 LTAF).

Art. 27 Domanda di restituzione

Cpv. 1

Se dai documenti da presentare per il conteggio per il terzo anno di contribuzione secondo l'articolo 26 risulta che gli aiuti finanziari superano complessivamente il 37 per cento dell'importo complessivo dell'aumento dei sussidi effettivo nel corso dei tre anni di contribuzione, il Cantone deve rimborsare la differenza (cfr. il commento all'art. 23 cpv. 3).

Cpv. 2

L'UFAS compensa l'importo da restituire secondo l'articolo 27 capoverso 1 con gli aiuti finanziari per il terzo anno.

Capitolo 5: Aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Art. 28 Progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Cpv. 1

Possono essere sostenuti i progetti più svariati, secondo quanto descritto ai capoversi 2–4.

Lett. a

Questa lettera fa riferimento ai progetti previsti nell'articolo 3b capoverso 2 lettera a LACust, che si rivolgono ai bambini in età scolastica e devono essere organizzati congiuntamente con la scuola. Possono essere concessi aiuti finanziari solo per i progetti che agevolano la vita quotidiana dei genitori facilitando la loro organizzazione della custodia.

Si può trattare ad esempio di un'offerta di custodia per l'intera giornata, proposta in stretta collaborazione con la scuola. Sarebbe possibile anche che la scuola ripensasse la propria offerta e impostasse la giornata scolastica in modo tale che i bambini possano esservi custoditi dalla mattina alla sera, pasti inclusi. Considerando che i servizi interessati provvederebbero autonomamente al coordinamento tra loro, l'organizzazione della custodia risulterebbe più facile per i genitori.

Lett. b

Questa lettera fa riferimento ai progetti previsti nell'articolo 3b capoverso 2 lettera b LACust, che si rivolgono ai bambini in età prescolastica e scolastica. I genitori con orari di lavoro che cambiano settimanalmente, impiegati su chiamata o con più posti a tempo determinato, che sono collocati dall'assicurazione contro la disoccupazione o riprendono un'attività lucrativa a breve termine hanno bisogno di una maggiore flessibilità nella custodia dei propri figli. Attualmente i bambini devono essere iscritti in una struttura perlopiù con diversi mesi di anticipo e per giorni fissi.

Una custodia flessibile può assumere forme diverse: alcuni genitori necessitano magari di una soluzione a brevissimo termine (asilo nido o posto d'urgenza), mentre altri piuttosto di un posto di custodia a lungo termine in giorni della settimana variabili.

Let. c

Questa lettera fa riferimento ai progetti previsti nell'articolo 3b capoverso 2 lettera c LACust, che si rivolgono ai bambini in età prescolastica e scolastica. Da un lato, i genitori che lavorano dalla mattina presto, fino a tarda sera, di notte o nel fine settimana necessitano di una custodia per i propri figli al di fuori degli orari di apertura usuali. Dall'altro, molte strutture di custodia parascolastiche sono chiuse durante le vacanze scolastiche, ma i genitori che lavorano hanno generalmente diritto solo a quattro o cinque settimane di vacanze all'anno. Un'offerta di servizi per la custodia durante le vacanze scolastiche renderebbe sicuramente molto più facile la gestione della vita quotidiana per i genitori interessati.

Per avere diritto agli aiuti finanziari della Confederazione non bastano semplici adeguamenti minimi dell'offerta esistente. Pertanto la disposizione di questa lettera pone come presupposto che gli orari di apertura dell'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia siano ampliati in misura significativa rispetto a quelli usuali. Questo requisito è spiegato più dettagliatamente nell'articolo 29.

Cpv. 2

Questo capoverso menziona le tre condizioni determinanti per tutti i progetti, sia nell'ambito prescolastico che in quello parascolastico.

Let. a

A seconda del tipo di progetto, sono interessati gli attori seguenti: strutture di custodia collettiva diurna, strutture di custodia parascolastiche, famiglie diurne, autorità cantonali o comunali competenti per la custodia di bambini complementare alla famiglia, autorità scolastiche, strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne. Il *coordinamento tra i singoli attori* può essere effettuato in diversi modi.

I vari attori possono sviluppare congiuntamente un progetto, stabilire di comune accordo i bisogni del caso e definire come coprirli. Esempio: le autorità scolastiche di un Comune o di più Comuni limitrofi allestiscono insieme un sistema con strutture di custodia parascolastiche esistenti o nuove in modo da garantire a ogni bambino un posto di custodia per l'intero anno scolastico e gran parte delle vacanze scolastiche, prima e dopo le lezioni come pure a mezzogiorno.

È però anche possibile che un progetto sia preso a carico da un solo attore, il quale deve tuttavia informare gli altri e mettersi d'accordo con loro. In questo modo s'intende evitare che vengano sviluppati progetti isolati, a beneficio solo di una parte esigua della popolazione, o progetti in contrasto o in concorrenza con altri. Così, ad esempio, un asilo nido potrebbe offrire un servizio di custodia di sera e nel fine settimana, o persino di notte, ma questa offerta dovrebbe essere accessibile anche ai bambini che durante il giorno non sono affidati a questa struttura.

Il coordinamento tra i singoli attori può essere più o meno stretto. Sono ipotizzabili ad esempio una collaborazione attiva tra i vari attori in tutte le fasi progettuali, l'informazione degli attori interessati da parte dei promotori del progetto e l'intesa con essi o la diffusione congiunta di informazioni sul progetto presso il pubblico target.

Let. b

Sono sostenuti solo i progetti *orientati alla sostenibilità*. Questo significa che un progetto deve produrre effetti anche dopo la sua conclusione. Esso non può dunque dipendere da situazioni contingenti e transitorie. Un progetto può tuttavia essere sostenuto anche se alla fine non risulta attuabile come previsto e non va a beneficio dell'intera popolazione comunale. Lo scopo è infatti promuovere nuove iniziative che sono volte ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia e hanno reali probabilità di migliorare la vita quotidiana dei genitori che lavorano. Ciò non esclude, però, che un progetto debba essere adeguato in fase di attuazione o addirittura che non riesca nel suo intento.

Let. c

I progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia possono riguardare anche una singola struttura di custodia, ma in questo caso devono essere a disposizione di una cerchia di persone più ampia, *vale a dire di tutta la popolazione di un Comune*. Non può rientrare tra i compiti della Confederazione il sostegno di microprogetti che vadano esclusivamente a vantaggio di pochi genitori. Anche se determinati servizi si rivolgono solo a una minoranza (p. es. la custodia di notte o nel fine settimana), tutti i genitori interessati devono avere la possibilità di sfruttarli. Per questo motivo i progetti devono essere rivolti all'intera popolazione di un Comune. Inoltre, l'entità del progetto deve essere adeguatamente proporzionata alla dimensioni della popolazione in questione.

Cpv. 3

L'ordinanza prevede di rendere meno rigido il requisito della portata dei progetti: in determinati casi, ad esempio in un Comune di grandi dimensioni o per la collaborazione tra più Comuni, può essere opportuno elaborare inizialmente un progetto pilota che coinvolga un numero limitato di strutture, prima di introdurlo in tutte le strutture del Comune. Da tali progetti pilota e dalla loro valutazione si possono trarre elementi e criteri importanti per realizzare un prodotto finale efficace. In caso di eventuale attuazione del progetto in tutto il Comune, queste caratteristiche possono poi essere adeguate, laddove necessario. Un progetto pilota può tuttavia beneficiare di aiuti finanziari solo se il progetto generale di cui fa parte va a beneficio dell'intera popolazione comunale. Nella descrizione del progetto pilota va dunque stabilito come ed entro quale termine esso sarà esteso a tutto il Comune.

Art. 29 Offerta di servizi per la custodia con orari di apertura ampliati in misura significativa

Questo articolo definisce gli orari di apertura usuali e quelli ampliati in misura significativa per quanto riguarda l'offerta di servizi per la custodia negli ambiti prescolastico e parascolastico.

Cpv. 1

Un progetto che non ampli gli orari di apertura di un'offerta esistente bensì introduca una nuova offerta di servizi per la custodia può beneficiare di aiuti finanziari se la nuova offerta prevede sia gli orari di apertura usuali che quelli ampliati secondo i capoversi 2 e 3. In questo caso vengono computati solo i costi del progetto relativi all'ampliamento degli orari di apertura. Per l'istituzione di nuovi posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia possono eventualmente essere richiesti aiuti finanziari secondo i capitoli 2 e 3.

Cpv. 2 e 3

Le strutture di custodia collettiva diurna per bambini in età prescolastica sono spesso aperte undici ore al giorno. Gli orari di apertura usuali delle strutture di custodia parascolastiche comprendono i periodi senza lezioni per cinque giorni alla settimana durante le settimane di scuola, ovvero la mattina prima dell'inizio delle lezioni, la pausa di mezzogiorno, il pomeriggio dopo la fine delle lezioni e i pomeriggi senza lezioni.

Per orari di apertura ampliati secondo l'articolo 29 s'intendono quelli in cui la custodia è garantita oltre gli orari usuali. Sono concessi aiuti finanziari solo in caso di ampliamento significativo di questi ultimi: aprire un'ora in più al giorno non comporta cambiamenti sostanziali per i genitori e quindi non è sufficiente. Sia per l'offerta di servizi per la custodia nell'ambito prescolastico che per quella nell'ambito parascolastico è fissato un numero minimo di ore o settimane di apertura supplementari affinché sussista il diritto agli aiuti finanziari.

Art. 30 Costi del progetto computabili e calcolo degli aiuti finanziari

Cpv. 1

Sono computati solo i costi effettivamente sostenuti durante il periodo stabilito nella decisione secondo l'articolo 32 e aventi una relazione diretta con il progetto. Non possono essere remunerati eventuali attività svolte da volontari.

Questo capoverso fissa i costi computabili. Vi rientrano in primo luogo i costi che sorgono nell'ambito dell'elaborazione del piano dettagliato del progetto, cui si aggiungono quelli legati all'acquisizione o all'adeguamento di sistemi d'informazione, che comprendono i sistemi d'informazione (programmi informatici) da acquisire, sviluppare o adeguare per poter mettere a punto e gestire l'offerta di servizi per la custodia prevista nel progetto. Per garantire un coordinamento efficiente tra gli attori interessati, ad esempio, sono assolutamente necessarie applicazioni informatiche efficienti. Sono computati altresì i costi per la valutazione della concezione e dell'attuazione del progetto (cfr. anche cpv. 2). Per contro, non sono computabili le spese effettuate per acquistare computer o stampanti (hardware). I costi per la formazione e la formazione continua del personale nonché per il suo reclutamento sono computati solo se le misure in questione sono necessarie per l'attuazione del progetto.

Non sono finanziate le spese per le attività necessarie in vista della presentazione di una domanda di aiuti finanziari, in particolare l'elaborazione di un piano generale secondo quanto richiesto dall'articolo 31. Lo stesso vale per le spese legate a studi preliminari.

Cpv. 2

L'ordinanza non esige alcuna valutazione dei progetti. Tuttavia, se i promotori ne prevedono una nella loro pianificazione e ne fanno menzione nella domanda di aiuti finanziari (art. 31 cpv. 1 lett. b), possono essere computati i relativi costi. Tale valutazione deve essere svolta entro tre anni dalla data a partire dalla quale vengono versati gli aiuti finanziari secondo la decisione dell'UFAS (art. 32).

I costi di un'eventuale valutazione sono assunti solo se questa adempie determinati requisiti, ovvero se è fondata su basi scientifiche ed è svolta da un organo indipendente. I risultati della valutazione vanno inoltre resi accessibili al pubblico, affinché anche altri Cantoni, Comuni e terzi possano sfruttare per i loro progetti le esperienze già maturate.

Cpv. 3

Gli aiuti finanziari per progetti si differenziano da quelli per l'istituzione di nuovi posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia previsti nel capitolo 2. Questi ultimi si basano sul numero dei posti effettivamente creati e rappresentano una partecipazione finanziaria alle spese d'esercizio di una struttura. I nuovi aiuti finanziari per progetti, invece, coprono principalmente le spese necessarie per l'elaborazione del piano dettagliato.

In questo contesto non vengono quindi computati i costi sostenuti per l'istituzione di nuovi posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia né per l'esercizio di strutture di custodia. Non sono computati nemmeno i costi di costruzione e ristrutturazione (p. es. installazione di una cucina) né quelli per l'acquisto di mobili e materiale pedagogico.

Art. 31 Domanda di aiuti finanziari

La domanda deve contenere tutti i documenti necessari per la decisione, vale a dire tutti quelli menzionati ai capoversi 1 e 2.

Cpv. 1 lett. a

La descrizione del progetto deve indicare come esso contribuisce concretamente ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Cpv. 1 lett. b

Sono inoltre necessarie informazioni concernenti le persone e istituzioni coinvolte nel progetto, il calendario e un'eventuale valutazione.

Cpv. 1 lett. c

Poiché la Confederazione non può sostenere iniziative previste solo per un breve periodo e che cesserebbero con la fine degli aiuti finanziari, vanno fornite anche indicazioni sulla sostenibilità del progetto. Per consentire l'esame della domanda di aiuti finanziari, è pertanto necessario inoltrare, oltre alla descrizione di cui alla lettera a, anche un riepilogo dei costi prevedibili per l'elaborazione del piano dettagliato e un'eventuale valutazione. Deve inoltre essere presentato un piano di finanziamento che indichi come saranno coperti questi costi.

Cpv. 1 lett. d

Per garantire che il progetto abbia effettivamente una certa portata geografica, occorre indicare come sarà realizzato il coordinamento degli attori sul posto affinché i genitori beneficino effettivamente di un miglioramento dell'offerta.

Cpv. 2

I progetti devono soddisfare i requisiti qualitativi cantonali, in modo da garantire che non rispondano solo ai bisogni dei genitori ma anche a quelli dei bambini. Partendo dal presupposto che i progetti di un Cantone soddisfino i requisiti qualitativi cantonali, per questi progetti non è necessario alcun parere separato della competente autorità cantonale. Per tutte le altre domande, invece, occorre un parere dei Cantoni interessati dal progetto. A seconda della portata geografica di quest'ultimo possono essere coinvolti uno o più Cantoni. Spetta ai richiedenti procurarsi il necessario parere dei Cantoni competenti e allegarlo alla domanda. L'UFAS mette a loro disposizione appositi moduli per richiedere tali pareri (art. 34).

Cpv. 3

Con gli aiuti finanziari la Confederazione intende incentivare l'elaborazione di progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di custodia di bambini complementare alla famiglia. La domanda di aiuti finanziari deve essere presentata *imperativamente* prima dell'inizio dell'elaborazione del piano dettagliato del progetto. Praticamente, questo significa che deve essere inoltrata al più tardi un giorno prima; fa fede il timbro postale. Come nel caso degli attuali aiuti finanziari secondo i capitoli 2 e 3, il termine per la presentazione della domanda è un termine di perenzione, per il quale non è possibile alcuna proroga, a differenza dei termini per l'inoltro della documentazione di cui all'articolo 35. Il momento da considerare quale inizio dell'elaborazione del piano dettagliato va stabilito caso per caso.

La domanda non può però essere presentata troppo presto: l'UFAS deve poter fondare la sua decisione su dati e documenti che rispecchiano la realtà, cosicché i documenti con semplici previsioni non bastano, dato che non consentono un esame approfondito e serio della domanda di aiuti finanziari. Analogamente a quanto previsto per gli attuali aiuti finanziari secondo i capitoli 2 e 3, le domande vanno pertanto presentate al più presto quattro mesi prima dell'inizio dell'elaborazione del piano dettagliato.

Art. 32 Decisione sul diritto agli aiuti finanziari e sulla durata del versamento

La decisione sul diritto agli aiuti finanziari e sulla loro durata può essere presa solo sulla base della documentazione completa. La decisione è impugnabile. Un eventuale ricorso può essere interposto presso il Tribunale amministrativo federale (art. 31 LTAF). In una lettera di accompagnamento alla decisione va inoltre menzionato il presumibile importo degli aiuti finanziari.

Art. 33 Versamento degli aiuti finanziari

Cpv. 1

I documenti necessari per la determinazione dell'importo degli aiuti finanziari vanno inoltrati entro tre mesi dalla scadenza del progetto. Per i progetti non ancora conclusi dopo tre anni, i documenti vanno inviati al più tardi tre mesi dopo la scadenza del periodo stabilito nella decisione secondo l'articolo 32, poiché gli aiuti finanziari sono versati per tre anni al massimo.

Occorrono il piano dettagliato elaborato per il progetto (lett. a) e un rapporto sul progetto (lett. b). Dal rapporto devono emergere lo svolgimento del progetto, gli obiettivi raggiunti e gli effetti per il futuro. Va inoltre presentato un conteggio finale dei costi computabili (lett. c). Sono considerati costi computabili quelli di cui all'articolo 30 capoversi 1 e 2. Il conteggio finale deve essere trasparente e corredato dei giustificativi necessari per comprovare il tipo e l'entità dei costi in questione. Infine, per ogni persona fisica o giuridica coinvolta nel progetto va presentato un rapporto annuale aggiornato (lett. d).

Cpv. 2

Di regola la valutazione può essere svolta solo dopo la fase di attuazione del progetto. Poiché le tempistiche di queste due fasi sono diverse, gli aiuti finanziari per i costi di una valutazione sono calcolati e versati separatamente. Il rapporto di valutazione e il conteggio dei relativi costi vanno inoltrati al più tardi tre mesi dopo la scadenza del periodo stabilito nella decisione secondo l'articolo 32. Sono considerati costi computabili quelli di cui all'articolo 30 capoversi 1 e 2. Il conteggio finale deve essere trasparente e corredato dei giustificativi necessari per comprovare il tipo e l'entità dei costi in questione.

Cpv. 3

L'UFAS fissa l'importo degli aiuti finanziari per il progetto e lo svolgimento della valutazione sulla base dei documenti di cui ai capoversi 1 e 2. Questo importo corrisponde al massimo alla metà dei costi computabili secondo l'articolo 30 capoversi 1 e 2.

Capitolo 6: Disposizioni comuni per gli aiuti finanziari di cui ai capitoli 4 e 5

Art. 34 Moduli

L'UFAS predispone i moduli necessari per la presentazione delle domande nonché per i pareri dei Cantoni, i rapporti e i conteggi relativi agli aiuti finanziari, che i richiedenti e i beneficiari degli aiuti finanziari devono utilizzare imperativamente. L'UFAS redige inoltre brevi spiegazioni concernenti la compilazione dei moduli nonché la forma e il contenuto degli allegati richiesti.

Art. 35 Proroga del termine e riduzione degli aiuti finanziari in caso di mancata osservanza del termine

Cpv. 1

I termini per la presentazione dei documenti relativi al conteggio su cui l'UFAS si basa per fissare l'importo definitivo degli aiuti finanziari (art. 26 e 33) devono essere rispettati. Se vi sono motivi sufficienti, si può chiedere, per iscritto e prima della scadenza del termine, una proroga, che può essere di al massimo un mese.

Cpv. 2

In caso di mancata osservanza del termine ordinario secondo l'articolo 26 o 33 o di quello prorogato secondo l'articolo 35 capoverso 1, gli aiuti finanziari vengono ridotti di un quinto, in caso di ritardo fino a un mese, e di un quinto per ogni mese completo o anche solo iniziato, in caso di ritardo superiore a un mese.

Art. 36 Concessione di anticipi

Cpv. 1

Gli aiuti finanziari vengono versati solo dopo la scadenza dell'anno di contribuzione (cfr. art. 26) o la conclusione del progetto in questione (cfr. art. 33), poiché solo in quel momento se ne può determinare l'importo esatto. Dopo aver preso la decisione sul diritto agli aiuti finanziari secondo gli articoli 25 e 32, su richiesta scritta, l'UFAS può concedere anticipi.

L'articolo 23 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 1990¹³ sui sussidi (LSu) stabilisce che gli aiuti finanziari possono essere versati al più presto dal momento in cui le spese sono divenute imminenti. Per questo motivo un eventuale anticipo può essere concesso solo dopo l'inizio dell'aumento dei sussidi o dell'elaborazione del piano dettagliato del progetto.

Cpv. 2

Secondo l'articolo 23 capoverso 2 LSu¹⁴, prima della determinazione dell'importo definitivo può essere versato, di regola, l'80 per cento al massimo dell'aiuto finanziario. L'anticipo ammonta dunque al massimo all'80 per cento dei presumibili aiuti finanziari da versare per l'anno di contribuzione in questione o per la durata del progetto.

Art. 37 Obbligo d'informare

Per garantire la regolare esecuzione della legge, l'UFAS ha bisogno della piena collaborazione dei richiedenti e dei beneficiari degli aiuti finanziari. Questi sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie per l'accertamento del diritto agli aiuti e per la determinazione del loro importo¹⁵. Devono inoltre comunicare tempestivamente tutte le modifiche che incidono sul diritto alle prestazioni. L'UFAS deve poter svolgere i controlli necessari e chiarire eventuali diritti alla restituzione in qualsiasi momento, anche dopo la concessione degli aiuti finanziari.

Art. 38 Valutazione

Le ripercussioni della legge devono essere analizzate regolarmente. L'attuale programma d'incentivazione è già stato oggetto di valutazioni più volte, nel 2006, 2010, 2013 e 2017¹⁶. Andranno quindi valutate anche le ripercussioni dei nuovi aiuti finanziari. L'articolo 38 attribuisce questa responsabilità all'UFAS.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Sezione 1: Abrogazione di un altro atto normativo

Art. 39

Poiché l'integrazione delle disposizioni concernenti i nuovi tipi di aiuti finanziari comporta una revisione totale dell'ordinanza del 9 dicembre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, quest'ultima è abrogata con l'entrata in vigore della revisione totale.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 40 Aiuti finanziari di cui ai capitoli 2 e 3

Le domande di aiuti finanziari nel quadro del programma d'incentivazione devono essere presentate prima dell'inizio dell'attività della struttura, dell'aumento dell'offerta o dell'avvio dell'esecuzione di un provvedimento. Considerando che l'inizio dell'attività della struttura, l'aumento dell'offerta o l'avvio dell'esecuzione di un provvedimento devono avvenire al più tardi il 31 gennaio 2019, l'ultimo termine utile per la presentazione della domanda è dunque il 30 gennaio 2019 (= giorno precedente).

Art. 41 Aiuti finanziari di cui ai capitoli 4 e 5

¹³ RS 616.1

¹⁴ Cfr. art. 23 LSu.

¹⁵ Cfr. art. 11 LSu.

¹⁶ Le valutazioni sono disponibili sul sito Internet dell'UFAS: www.ufas.admin.ch > Aiuti finanziari > Custodia di bambini complementare alla famiglia > Pubblicazioni > Valutazioni.

Per principio le domande di aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi e per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia possono essere presentate dal momento dell'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni di legge e di ordinanza, vale a dire dal 1° luglio 2018. Considerando che le domande devono essere inoltrate prima dell'aumento dei sussidi o dell'inizio dell'elaborazione del piano dettagliato (cfr. art. 24 cpv. 4 e 31 cpv. 3), possono essere concessi aiuti finanziari per aumenti dei sussidi e per progetti che iniziano dopo il 1° luglio 2018. I Cantoni, i Comuni e le altre persone giuridiche e fisiche devono dunque pianificare di conseguenza l'inizio dell'aumento dei sussidi o dei progetti. Quelli che, dopo l'approvazione della modifica di legge da parte del Parlamento il 16 giugno 2017, hanno fissato l'inizio dell'aumento dei sussidi o dei progetti a una data anteriore al 31 luglio 2018, non potrebbero dunque beneficiare degli aiuti finanziari. Per poter sostenere anche questi aumenti dei sussidi e progetti, è prevista una disposizione transitoria in virtù della quale in tali casi le domande di aiuti finanziari possono essere presentate con effetto retroattivo per un inizio dell'aumento dei sussidi o dei progetti tra il 1° gennaio 2018 e il 31 luglio 2018. Queste domande vanno presentate all'UFAS entro il 31 luglio 2018.

Sezione 3: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 42

L'articolo 10 capoverso 6 LACust stabilisce che la durata di validità della legge è prorogata di cinque anni a contare dall'entrata in vigore della modifica del 16 giugno 2017. La presente ordinanza entra in vigore, come la legge, il 1° luglio 2018.

Anche la durata di validità delle disposizioni d'esecuzione relative ai nuovi aiuti finanziari è limitata a cinque anni, cosicché esse avranno effetto, come la legge, fino al 30 giugno 2023.

Per contro, i pagamenti effettuati dalla Confederazione sulla base del credito d'impegno sono ripartiti su otto anni: i cinque anni della durata di validità della legge, più tre anni per le domande approvate nell'ultimo anno.

Le disposizioni relative esclusivamente agli aiuti finanziari dell'attuale programma d'incentivazione (cap. 2 e 3 nonché art. 40) avranno invece effetto solo fino al 31 gennaio 2019. La revisione totale dell'ordinanza non rappresenta in alcun modo un prolungamento del programma d'incentivazione.

PROCESSO PER GLI AIUTI FINANZIARI SECONDO L'ARTICOLO 3a LACust: esempio per un aumento dei sussidi dal 1° gennaio 2020

	2019		2020		2021		2022		2023	
Anni di contribuzione			Anno di contribuzione 1 (AC1)		Anno di contribuzione 2 (AC2)		Anno di contribuzione 3 (AC3)			
Svolgimento del processo di preventivazione e Cantoni/Comuni	Approvazione preventivo provv. 2020 e piani finanziari	Approvazione preventivo 2020 e piani finanziari	Approvazione conto annuale 2019		Approvazione conto annuale 2020		Approvazione conto annuale 2021		Approvazione conto annuale 2022	
Cantone richiedente	Domanda (art. 24) massimo 9 mesi prima dell'inizio Documenti: - descrizione; - riepilogo per l'anno civile precedente l'aumento dei sussidi/ aumento previsto AC1-3; - finanziamento a lungo termine		Documenti per la decisione (art. 25) termine libero Riepilogo basato sui documenti definitivi: - conto annuale 2019; - preventivo AC1; - piani finanziari degli anni successivi (AC2, AC3)		Inoltro dei documenti per il conteggio AC1 al più tardi 6 mesi dopo la scadenza AC1 (art. 26) - Riepilogo AC1 - Rapporto sul raggiungimento degli obiettivi AC1		Inoltro dei documenti per il conteggio AC2 al più tardi 6 mesi dopo la scadenza AC2 (art. 26) - Riepilogo AC2 - Rapporto sul raggiungimento degli obiettivi AC2		Inoltro dei documenti per il conteggio AC3 al più tardi 6 mesi dopo la scadenza AC3 (art. 26) - Riepilogo AC3 - Rapporto sul raggiungimento degli obiettivi AC3	
UFAS	Decisione preliminare sul diritto agli aiuti finanziari (art. 24 cpv. 5) massimo 4 mesi dopo la presentazione della domanda Menzione del presumibile importo degli aiuti finanziari nella lettera di accompagnamento		Decisione sul diritto agli aiuti finanziari e sull'importo massimo (art. 25) Possibile anticipo per AE1		<ul style="list-style-type: none"> • Esame dei documenti AC1 • Calcolo aiuti finanziari AC1 • Versamento aiuti finanziari per AC1 • Possibile anticipo per AC2 		<ul style="list-style-type: none"> • Esame dei documenti AC2 • Calcolo aiuti finanziari AC2 • Versamento aiuti finanziari per AC2 • Possibile anticipo per AC3 		<ul style="list-style-type: none"> • Esame dei documenti AC3 • Calcolo aiuti finanziari AC3 e verifica regola 37 % (art. 27) • Versamento aiuti finanziari per AC3 	